SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1962

(163ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Sistemazione dei servizi di riscossione dei tributi diretti nel comune di Campione d'Italia » **(2076) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3001, 3002
BERTOLI 3002
DE GIOVINE, *relatore* 3002

« Estinzione di una partita debitoria dello Stato da parte del Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico » **(2080) (Dicussione e approvazione):**

PRESIDENTE 3002, 3003
BERTOLI 3003
MOTT, *relatore* 3003

« Adeguamento del diritto di scritturato di cui alla tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870 » **(2099)** (*D'iniziativa del senatore Piola*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 3004, 3008, 3009
BERGAMASCO 3004, 3005
BERTOLI 3004, 3008
FRANZA 3007, 3008
PIOLA *Pag.* 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009
RODA 3007
RUGGERI 3006, 3007, 3008, 3009
SPAGNOLLI 3009

La seduta è aperta alle ore 9,20.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Giovine, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Mott, Parri, Pesenti, Piola, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Bovetti.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Sistemazione dei servizi di riscossione dei tributi diretti nel comune di Campione d'Italia » (2076)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Si-

stemazione dei servizi di riscossione dei tributi diretti nel comune di Campione d'Italia ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Con decreto del Ministro delle finanze, il comune di Campione d'Italia in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e 173 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, può essere incaricato della riscossione, da eseguirsi a mezzo di un collettore scelto dalla Giunta comunale tra gli iscritti all'Albo nazionale dei collettori, dei tributi diretti erariali, provinciali, comunali e di qualsiasi altro ente, riscuotibili per ruolo con le forme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette.

L'aggio di riscossione è determinato col decreto di conferimento del servizio o del rinnovo dello stesso nei limiti delle disposizioni vigenti.

Il Comune è esonerato dall'obbligo di prestare la cauzione; si applicano nei suoi confronti le vigenti norme riguardanti la riscossione delle imposte dirette a mezzo degli esattori.

DE GIOVINE, *relatore*. Il disegno di legge n. 2076 è inteso ad autorizzare il comune di Campione d'Italia ad esercitare direttamente le funzioni di esattore, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di riscossione di pubblici tributi. Ciò importa naturalmente il ripristino del servizio di riscossione delle imposte in Campione, sospeso sino dal 1944 per molteplici eccezionali circostanze; tra queste la questione valutaria, circolando nel Comune suddetto il franco svizzero come nuovo mezzo liberatorio nei pagamenti. Conseguentemente viene riaffermato il diritto dello Stato italiano alla riscossione delle imposte e verrebbe a cessare lo strano stato di privilegio, contrario alla Costituzione, nel quale attualmente si trovano i cittadini di Campione che, soggetti alle leggi tributarie italiane — infatti presentano annualmente la prescritta dichiarazione — non corrispondono, per la mancanza dell'ufficio esattoriale, neanche i tributi che in base alla dichiarazione stessa risultano dovuti.

Per quanto poi riguarda il Casinò, che rappresenta la maggiore entrata tributaria, viene così risolta la controversia nata dall'avergli attribuito il domicilio fiscale in Milano.

Col pieno ristabilimento dei poteri dello Stato italiano in Campione, dovrà essere esaminata con la maggiore benevolenza possibile la posizione dei cittadini in rapporto ai tributi arretrati non prescritti.

BERTOLI. Questo disegno di legge riguarda soltanto la riscossione delle imposte erariali?

DE GIOVINE, *relatore*. Delle imposte riscuotibili per ruolo.

PRESIDENTE. È precisamente una sostituzione del Comune all'esattoria.

BERTOLI. Fino ad ora quei cittadini come facevano?

DE GIOVINE, *relatore*. Non pagavano affatto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Estinzione di una partita debitoria dello Stato da parte del Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico » (2080)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Estinzione di una partita debitoria dello Stato da parte del Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

M O T T , *relatore*. Con il disegno di legge in esame si propone di autorizzare il Fondo, creato col decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, per l'acquisto di buoni poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico, a provvedere anche alla estinzione delle anticipazioni straordinarie della Banca d'Italia, derivanti dalla emissione di banconote da parte e per conto delle Forze Alleate, le così dette Am-lire.

Le ragioni della proposta sono due:

1) l'articolo 10 del predetto decreto-legge autorizza l'acquisto dei buoni poliennali e di altri titoli di debito pubblico solamente quando sono sotto la parità. Ora, da parecchio tempo tale eventualità non sussiste, tanto che il Fondo, con l'apporto annuale di 50 miliardi, attualmente raggiunge i 139 miliardi. È opportuno quindi provvedere alla estinzione di altri debiti del Tesoro, riducendo l'attivo del Tesoro stesso verso la Banca d'Italia, che ora sorpassa i 400 miliardi di lire;

2) il debito Am-lire (di cui al decreto legislativo del 12 dicembre 1946 n. 441), regolarizzato con il decreto-legge 28 gennaio 1960, n. 14, che lo portò sotto il titolo di somministrazione di fondi allo Stato, dietro rilascio a garanzia di buoni del Tesoro ordinari, è annoso e immobile nel suo ammontare di lire 145.141.829.865. Sembra quindi opportuno estinguerlo.

L'estinzione è prevista entro il termine di cinque anni, termine che permette di usare i residui 105 miliardi circa per gli altri scopi del Fondo.

Così stando le cose, il vostro relatore raccomanda l'approvazione del disegno di legge in discussione, il quale autorizza il Ministro del tesoro ad emettere i decreti per la sua attuazione e a stipulare la convenzione, se necessaria, con la Banca d'Italia.

B E R T O L I . Lo Stato pagava degli interessi?

M O T T , *relatore*. Lo Stato aveva emesso buoni ordinari per la copertura, sui quali pagava gli interessi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Fondo per acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico, istituito con il decreto legge 23 gennaio 1958, n. 8, e successive modificazioni, è autorizzato a provvedere all'estinzione delle anticipazioni straordinarie della Banca d'Italia relative alla sistemazione della partita di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1960, n. 14, convertito nella legge 3 marzo 1960, n. 184.

(*È approvato*).

Art. 2.

I buoni del tesoro ordinari rilasciati per le anticipazioni di cui all'articolo precedente, saranno ritirati dal Fondo medesimo e consegnati alla Direzione generale del tesoro per il loro annullamento, con l'osservanza delle modalità che saranno stabilite con decreti del Ministro del tesoro

Negli stessi decreti sarà precisata la ripartizione in cinque esercizi finanziari, a decorrere dal 1962-63, dell'ammontare della partita da estinguere a' sensi del precedente articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro, presidente del Fondo, è autorizzato a stipulare con il Governatore della Banca d'Italia apposita convenzione per regolare, in quanto occorra, le operazioni previste dalla presente legge.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Piola: « Adeguamento del diritto di scritturato di cui alla tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870 » (2099)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Piola: « Adeguamento del diritto di scritturato di cui alla tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I O L A . Il disegno di legge in esame risponde non soltanto a un voto espresso dalla Commissione in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 2009, del quale fui relatore, circa la necessità di aumentare il diritto di scritturato per evitare eventuali licenziamenti del personale dei copisti e non arrestare il servizio delle iscrizioni, delle trascrizioni e dei relativi certificati, ma a quanto il Ministro stesso aveva suggerito (e la Commissione è stata unanime nell'accogliere il suggerimento): di fare in modo che questo aumento dei diritti di scritturato andasse effettivamente e solo a beneficio dei copisti, nel senso cioè che si sarebbe dovuta stabilire una contabilità separata per rendere possibile il raffronto fra l'entrata e la spesa, ad evitare che, se per avventura ci fosse stata una differenza fra l'importo dello scritturato e il pagamento di questi nuovi stipendi, ne usufruissero i conservatori, ma facendo sì che il di più andasse invece nelle casse dello Stato.

In questo senso ho predisposto il disegno di legge, il cui articolo 1 porta il diritto di scritturato da lire 30 a lire 120 per ogni facciata effettivamente scritta.

L'articolo 2 stabilisce che, ferme restando le norme che pongono le spese d'ufficio a carico dei conservatori dei registri immobiliari, le somme riscosse per spese di scritturato non sono soggette a contributi allo Stato o ritenute, all'infuori del 5 per cento a favore delle casse di cui alla legge 30 marzo 1961, n. 254; impone un rendiconto separato, secondo norme da stabilirsi con suo decreto dal Ministro delle finanze, e stabilisce che l'eventuale eccedenza sia versata allo Stato

L'articolo 3 stabilisce una rapida entrata in vigore della legge, per farla coincidere il più possibile col giorno dell'entrata in vigore della legge n. 2009 che abbiamo recentemente approvato.

B E R T O L I . Praticamente, chi va a far fare le copie, le paga quattro volte quello che le pagava prima. Mi sembra che ci debba essere un'eccedenza.

P I O L A . L'eccedenza non ci dovrebbe essere, per i calcoli che ha fatto il Ministro delle finanze, di cui posso leggere la distinta. La misura è determinata da due ragioni: una è obiettiva, nel senso cioè che il diritto di scritturato risale al 1954, quando si è moltiplicato per cinquanta volte il diritto di scritturato che era stato determinato nel 1948. Indubbiamente le cinquanta volte non rispondevano alla svalutazione della moneta, ragion per cui le attuali 120 lire rappresentano una necessità di adeguamento al valore attuale della moneta. Per il resto c'è un calcolo che ha già esposto sommariamente il Ministro delle finanze.

B E R T O L I . Quello che mi preoccupa è che ci sia o no l'eccedenza.

P I O L A . Secondo i calcoli che ha fatto il Ministro delle finanze non ci dovrebbe essere. Se per avventura ci fosse, c'è la valvola di sicurezza, nel senso che i conservatori delle ipoteche non vedranno aumentare i loro emolumenti; l'eccedenza andrà nelle casse dello Stato e a beneficio di chi chiede i certificati.

B E R G A M A S C O . Credo che l'aumento non sarà sufficiente.

P I O L A . Credo di no, perchè il Ministro, in un primo disegno di legge predisposto, aveva ridotto il diritto di scritturato da lire 120 a lire 100, in base ai calco-

li presentati dai conservatori delle ipoteche. Ma poi si è visto che 120 lire rispondevano a una necessità. Intanto questa somma viene già ridotta del 5 per cento, cioè di 6 lire; quindi si arriva a lire 114: dovrebbe essere necessaria e sufficiente.

B E R G A M A S C O . Del resto mi pare che le tariffe professionali dei diritti di copia siano su questa base.

P I O L A . Sono adeguate a quelle delle cancellerie. Da rilievi statistici eseguiti sopra un sufficiente campione, è risultato che per ogni diritto di scritturato riscosso si hanno facciate 1,30 effettivamente scritte, perchè i copisti le scrivono a mano. Analoga indagine ha fatto constatare che le spese di copia a carico dei conservatori per carta protocollo per i certificati e copie gratuite, cancelleria varia, quote spese generali ecc., ascendono a circa lire 10 a facciata e pare che siano in continuo aumento.

È poi pacifico che l'onere dei contributi previdenziali degli impiegati del commercio e delle professioni ascende a circa il 60 per cento della retribuzione lorda, e quello degli oneri contrattuali (ferie, malattia, tredicesima mensilità, indennità di licenziamento, maternità, puerperio, ecc.), raggiunge il 40 per cento della stessa retribuzione. Si hanno così i seguenti costi a seconda della retribuzione netta che si vuol dare al copista. Per ogni facciata, retribuzione netta di lire 30; oneri previdenziali 60 per cento; oneri contrattuali 40 per cento. Fino a lire 60 lo scritturato gratuito, che in certi casi è previsto dalla legge, è calcolato al 30 per cento, quindi si raggiunge la somma di lire 18, e si ha un totale di 78 lire; spese ed oneri a carico del conservatore, come ho detto, lire 10, e si arriva a 88 lire. L'incidenza del contributo 5 per cento al fondo di previdenza è di lire 4,65. Totale al netto del contributo all'erario, e delle altre ritenute, lire 92,65.

Questo sempre nel caso della retribuzione netta a facciata di lire 30. Facendo una media fra la retribuzione netta a facciata di lire 30 - 35 - 40 - 45, si ha un minimo di lire 92,65 e un massimo di lire 133,70; e poichè il rendimento medio di un copista con normale capacità lavorativa è di circa 900 facciate al mese, la retribuzione più equa appare quella di lire 40 nette a facciata, alla quale corrisponda un diritto di lire 120.

C'è poi tutto uno studio che si è fatto sulla conservatoria tipo Firenze (che non è una delle più grandi e nemmeno una delle più piccole), dal quale si rileva:

— giornate lavorative annuali (calcolandosi 67 festività, 30 giorni di ferie e 8 giorni di assenza per infermità, infortuni, gravidanze, periodi di allattamento, matrimoni, ecc.): 260;

— rendimento medio gionaliero di ciascun impiegato: 35 facciate;

— rendimento medio annuale di ciascun impiegato: 9.100 facciate;

— facciate da copiare annualmente: 284.906. Gli impiegati necessari e sufficienti che occorre assumere sono 32 (284.906 : 9.100).

— onere annuo al conservatore per assicurare a ciascun impiegato la 13ª mensilità di 35.000 lire nette, in media, oltre i contributi e i versamenti previdenziali e assicurativi, le spese di governo del personale, quelle di amministrazione e di controllo, di collazionatura, di accantonamenti per le indennità di licenziamento, la incidenza di spese di cancelleria, di illuminazione, di pulizia, di riscaldamento, gli eventuali aumenti di stipendio in relazione al maggior costo della vita e tenuto altresì conto delle oscillazioni da contrazione o da aumento delle contrattazioni e delle inevitabili spese giudiziarie per controversie di lavoro: 32 impiegati a L. 850.000 annue ciascuno. Spesa di 3 impiegati per le copie dei registri di formalità delle tavole e delle rubriche da rifare.

Totale 35 impiegati . . .	L. 29.750.000
Incidenza del 5 per cento F.P.L. 30 - 3 - 1961 n. 254 .	L. 1.655.000
	L. 31.316.000

Facciate per le quali la tariffa prevede la riscossione del diritto di scritturato:

241.700. — Determinazione del nuovo diritto di scritturato per ciascuna facciata: L. 31.316.000 : 241.700 = L. 129,26 che tuttavia si ritiene possa contenersi nella minor misura di lire 120 se verranno abrogate le norme di esenzione da ogni contributo e ritenuta oggi gravanti i diritti di scritturato.

Effettivamente la Commissione ha anche fatto il voto che questo sistema che vorrei qualificare quasi feudale, degli emolumenti ai conservatori delle ipoteche, deve essere assolutamente modificato. Lo abbiamo detto nella relazione, il Ministro ha accettato il voto; speriamo che fra tante altre incombenze non dimentichi il sistema di riforma degli emolumenti dei conservatori ipotecari, che oggi si presentano come un premio per i funzionari che sono sui limiti del collocamento a riposo, che avendo servito lealmente lo Stato, si possono fare un piccolo peculio se rimangono solo due o tre anni. Purtroppo il Ministero non segue sempre questa linea di mandare agli uffici del registro immobiliare delle persone sul limite dello stato di quiescenza; vi manda invece dei giovani, e questo è un errore, secondo me.

R U G G E R I . E il compenso ai conservatori?

P I O L A . Non viene modificato.

R U G G E R I . Noi eravamo del parere, come del resto il Ministro Trabucchi, di modificare l'istituto delle conservatorie, perchè non è più possibile andare avanti con sistemi del genere. Oltre a ciò non ci siamo su un dato molto evidente del problema: attualmente gli scritturali percepiscono su 30 lire totali circa 20 lire, mentre con l'aumento previsto dal disegno di legge in discussione, da 30 a 120 lire, salgono da 20 a 30 solamente: e su tale aumento non siamo d'accordo. E non ci siamo in quanto scopo principale del provvedimento dovrebbe essere di assicurare lo svolgimento del servizio, senza licenziamenti, e nel rispetto delle norme del contratto di impiego privato. D'accordo che vi sono degli oneri previdenziali, però essi sono dell'ordine del 40 per cento e 30 lire più il 40 per cento significa arrivare appena a 42 lire. E la differenza tra 120 e 42 dove va?

P I O L A . Occorre tenere sempre presente la complessità del problema. C'è una legge del 25 giugno 1943 sulle tasse ipotecarie la quale non prevede una copertura specifica delle spese di copiatura come se tutte le spese di copiatura dovessero limitarsi all'ammontare della somma effettivamente riscossa per diritti di scritturato. Peraltro, in base a una delle voci della tabella annessa alla legge citata, si ha un gettito col quale si concorre allo stato attuale alle spese di ufficio delle conservatorie, che altrimenti non sarebbero coperte per intero. Tali spese, oltre agli emolumenti ai copisti, riguardano il riscaldamento, la legatura dei registri dei documenti, le note bollettini, la cancelleria, la paga al personale subalterno, di pulizia, di custodia, la corresponsione dell'indennità ai gerenti e altre voci, e ad esse il conservatore deve far fronte con le somme riscosse a titolo di emolumento e diritto, senza che alcuna spesa possa ritenersi autofinanziata e limitata alla riscossione di una soltanto delle voci della ricordata tabella. Pertanto, gli emolumenti e i diritti stabiliti dalla tabella annessa alla vigente legge ipotecaria spettano al conservatore al netto delle spese d'ufficio e delle altre ritenute in base alla legge del 1943. Circa l'esatto rilievo del gettito dello scritturato si sarebbe anche potuta evitare la norma che io invece ho introdotto, perchè i conservatori sono già tenuti a riempire un modulo chiamato n. 70 in cui devono riportare tutte le voci di entrata e di uscita, le ricevute delle somme che gli impiegati o copisti ricevono; un ispettore poi, ogni 6 mesi oppure ogni anno, esamina tali modelli 70, dai quali pertanto sarebbe già possibile rilevare con assoluta esattezza lo ammontare degli introiti e delle spese; tuttavia, interpretando il voto a suo tempo espresso dalla Commissione, ho ritenuto di introdurre all'articolo 2 del disegno di legge in esame un apposito secondo comma in cui si prevede che le somme riscosse per

diritto di scritturato siano soggette a distinta resa di conto.

Per quanto concerne i diritti di copiatura e le spese nel loro computo matematico, ci siamo, come ho già detto, attenuti a un esame-campione; tuttavia può anche darsi che gli impiegati privati avanzino delle richieste le quali superino il limite di 35.000 lire mensili da noi oggi calcolato, richieste che potrebbero esser anche accolte, magari inducendo il legislatore ad intervenire, mentre è fin da ora stabilito che il conservatore assumerà a proprio carico eventuali maggiori spese.

R U G G E R I . A mio avviso, se dobbiamo dare effettivamente una decorosa sistemazione ai copisti, facciamolo in ossequio alle norme del rapporto di impiego privato.

P I O L A . Ma noi non conosciamo ancora tali norme e pertanto abbiamo dovuto fare dei calcoli ricorrendo all'analogia, in questo caso, con gli scritturali che lavorano presso gli studi legali.

R U G G E R I . Io so che la media è oltre le 1050 lire giornaliere.

P I O L A . Noi ci siamo soprattutto preoccupati di due precisi obiettivi: anzitutto che i copisti siano pagati analogamente alla corrispondente categoria del rapporto di impiego privato; quindi che attraverso il nuovo congegno gli emolumenti dei conservatori non aumentino, tanto che all'articolo 2 del provvedimento è stabilito il versamento allo Stato dell'eccedenza eventuale tra le somme riscosse e le spese effettivamente sostenute dal conservatore.

R O D A . Gradirei alcuni chiarimenti dal senatore Piola. Ci troviamo di fronte a due fonti di entrata che fanno capo ai conservatori: la prima è costituita da un coacervo di diritti, che non ci interessano; la seconda, che invece ci interessa da vicino, è quella strettamente connessa col diritto di scritturazione, oggi stabilito in 30 lire, domani in 120. Ciò premesso, è chiaro che noi non siamo in grado di stabilire quale sarà l'eccedenza perchè sono stati fatti sì dei calcoli tenendo conto di una situazione campione, però sappiamo tutti che simili calcoli preventivi rarissimamente coincidono con la realtà dei conti consuntivi e che invece ci vorrebbe uno schema desunto almeno da un anno di esperienza. Comunque la sostanza del mio rilievo sta in questo: riteniamo di dover aumentare da una a quattro volte il diritto di copiatura onde porre i conservatori in condizione di assumere del personale col rispetto delle norme del rapporto di impiego privato; ma allora, perchè non è lo Stato che si fa direttamente assuntore di tale personale? Io penso che una simile soluzione sarebbe più logica e decisiva.

P I O L A . Vi sono due problemi. Uno contingente il quale ha posto al legislatore le esigenze derivanti dall'articolo 23 della legge sulla revisione degli organici del personale del Ministero delle finanze; tale problema viene risolto con l'aumento a 120 lire del diritto di scritturazione, così da assicurare, in base ai calcoli dianzi resi noti e che il senatore Roda ha evidentemente dimenticato, la corresponsione ai copisti della 13ª mensilità di circa 35.000 lire ognuna, evitando il licenziamento di gran parte del personale copista. Il secondo problema è quello che ha costituito oggetto di un voto al Ministro Trabucchi, voto che il Ministro stesso ha accolto e che auspica la completa modifica del sistema delle conservatorie, modifica che oggi non è assolutamente possibile attuare in breve tempo.

R O D A . Ringrazio il senatore Piola per le esaurienti delucidazioni: evidentemente ci troviamo in un periodo di transizione, per quanto riguarda un sistema che a me sembrava strano potesse continuare a sussistere. Ed allora mi permetto una raccomandazione: l'articolo 2 del disegno di legge in discussione prevede la gestione separata delle entrate e delle uscite; ebbene, mi auguro che si tratti di una contabilità veramente precisa e soddisfacente, soggetta ad un efficace e continuo controllo.

F R A N Z A . Io sono favorevole al sistema del rapporto di impiego privato che interverrà fra i copisti e i conservatori e

proprio per tale motivo mi sembra che l'ultima parte dell'articolo 2 del disegno di legge apporti una sostanziale innovazione al sistema vigente, mentre la Commissione, stando al voto a suo tempo espresso e alle parole del senatore Piola, non intende almeno per ora innovare alcunchè. La innovazione, a mio avviso, consiste nel fatto che, stabilendosi che le somme eccedenti vanno allo Stato, il quale le incamera, sorge una corresponsabilità dello Stato, nel senso che non si potrà evitare che i dipendenti adiscano lo Stato per eventuali pretese nei confronti dei conservatori. Si tratta di un principio che snatura, a mio avviso, il rapporto di impiego privato: se il conservatore non riuscisse ad affrontare completamente le spese di ufficio e di emolumenti potrebbe avere una pretesa da far valere nei confronti dello Stato. Ecco il punto che, secondo me, costituisce motivo di preoccupazione, e che pregherei il senatore Piola di voler chiarire.

P R E S I D E N T E . C'è una legge che regola l'istituto della conservatoria e che non prevede l'uso di un tale diritto nei confronti dello Stato.

P I O L A . I conservatori rimangono appunto soggetti alla legge vigente, chè nei loro confronti non è previsto alcun aumento di introito, non essendosene ravvisata la necessità.

F R A N Z A . A me sembrerebbe opportuno cristallizzare le eventuali eccedenze presso i conservatori, evitando che lo Stato, per il diritto di incamerare il di più, possa essere costretto a fronteggiare eventuali esigenze dei conservatori.

P I O L A . Mi pare che eravamo d'accordo.

R U G G E R I . Sì, eravamo d'accordo; però dal conteggio che abbiamo fatto mi sembra che si sia creata una situazione per cui delle 120 lire per facciata, 45 vanno allo scritturato, compresi tutti gli oneri previdenziali.

P I O L A . Ma no; secondo il campione che si è fatto, si è venuti a una determinazione: 35.000 lire per 13 mensilità. Questo importa allo scritturale 40 lire per facciata nette; poi 24 lire per oneri previdenziali, il 40 per cento di oneri contrattuali, fino a 80 lire.

B E R T O L I . Questi oneri non erano compresi, prima, nelle 30 lire.

P I O L A . Non erano compresi perchè il rapporto di lavoro era diverso: si trattava di prestazioni d'opera. Sono oneri nuovi: gli oneri previdenziali che rappresentano il 60 per cento, poi gli oneri contrattuali per il 40 per cento...

R U G G E R I . I conservatori hanno presentato dei prospetti esagerati e non sinceri perchè non è vero che ci sia il 60 più il 40 per cento di oneri. Bisogna rivedere questi conteggi.

P I O L A . Ma se l'eccedenza delle somme riscosse per diritti di scritturato va allo Stato, di che cosa ci dobbiamo preoccupare?

B E R T O L I . Qui c'è un 60 per cento per oneri previdenziali più un 40 per cento di oneri contrattuali; il tutto rappresenta il 100 per cento. È troppo, perchè nell'impiego privato si arriva al 60 per cento.

P I O L A . Vuol dire che i copisti avranno di più. Ma noi questo calcolo del 60 e del 40 per cento lo abbiamo fatto per assicurare 13 mensilità di 35.000 lire ciascuna. Se il nostro calcolo di minimo garantito è errato, lasceremo che i copisti abbiano 40.000 lire mensili anzichè 35.000. Quindi non vedo il fondamento della vostra preoccupazione.

B E R T O L I . I copisti avranno 35.000 lire; poi ci sarà il 60 per cento e il 40 per cento che assicurano gli oneri contrattuali. Questo 60 e questo 40 per cento restano in mano dei conservatori delle ipoteche. È questa parte che è esagerata. Il conservatore spenderà molto meno di queste 35.000 lire.

P I O L A . Supponiamo che gli oneri previdenziali siano stati calcolati con troppa larghezza, e così gli oneri contrattuali. Quale ne sarà la conseguenza? Che si potrà sempre aumentare la retribuzione dei copisti.

R U G G E R I . C'è il contratto di lavoro.

P I O L A . Ma il contratto di impiego privato non sappiamo quale sarà. Se ci siamo sbagliati e abbiamo calcolato questi oneri troppo largamente vuol dire che gli impiegati chiederanno di più.

R U G G E R I . La mia preoccupazione è che su questi aumenti ci guadagni il conservatore.

P I O L A . Ma non può guadagnarci perchè la differenza la dà allo Stato.

P R E S I D E N T E . Se non si è d'accordo io rinvio la discussione ad altra seduta, perchè non è possibile andare avanti tutta la mattina facendo questi calcoli. Non dico che non sia possibile fare altre osservazioni; ma poichè manca intanto il Ministro delle finanze, io ritengo che, se non si conclude, sarà bene rinviare.

P I O L A . Si tratta di preoccupazioni che non sono fondate, e se fossero fondate ciò andrebbe a beneficio dei copisti. Se noi avessimo lasciato la norma che disciplina la materia in discussione così come l'aveva redatta la Camera dei deputati, avremmo messo sul lastrico questa categoria di impiegati. Valutiamo un po' quello che abbiamo fatto per raddrizzare queste storture.

R U G G E R I . Dopo questo dibattito molte perplessità a me restano. Però, in via di massima, bisognerà mandare avanti questo disegno di legge proprio per evitare dei licenziamenti. Comunque confermo le mie titubanze.

S P A G N O L L I . Però riconosce che è un passo avanti nella situazione attuale.

R U G G E R I . Comunque, se questo disegno di legge sarà suscettibile di essere riveduto in avvenire, allora siamo d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Il diritto di scritturato delle note, certificati e copie indicati nella tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n 870, è stabilito in lire 120 per ogni facciata scritta.

(*È approvato*).

Art. 2.

Ferme restando le norme che pongono a carico dei Conservatori dei registri immobiliari tutte le spese di ufficio delle Conservatorie, le somme riscosse per diritti di scritturato non sono soggette a contributo allo Stato o ritenute, ad essezione del contributo stabilito dall'articolo 1 della legge 30 marzo 1961, n. 254.

Le somme riscosse per diritto di scritturato sono, peraltro, soggette a distinta resa di conto e l'eccedenza di esse, rispetto alle spese effettivamente sostenute dai Conservatori per la copiatura, va per intero versata allo Stato con le modalità che verranno fissate dal Ministro delle finanze con proprio decreto.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,20.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commission parlamentari